

Allegato 3

CAPITOLATO SPECIALE

PER LA
Fornitura di
**Materiali e mezzi per stabilizzazione della parete
toracica dell'Azienda USL di Pescara**

DURATA: 24 MESI

Metodo di scelta del contraente: **PROCEDURA NEGOZIATA PER COTTIMO FIDUCIARIO,
FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO
QUADRO (ART. 59 D. LGS. N. 163/2006)**

Criterio di aggiudicazione: **VERIFICA DI IDONEITA'**

ACRONIMI E SINONIMI

AGGIUDICAZIONE: Sottoscrizione dell'accordo quadro.

AZIENDA APPALTATRICE: Azienda USL di Pescara;

CND: Classificazione nazionale dei dispositivi medici;

FAMIGLIA: l'insieme dei prodotti presenti a listino, aventi caratteristiche tecniche identiche o simili, anche se di misure, morfologie e/o materiali diversi;

REPERTORIO: Iscrizione al Repertorio nazionale dei dispositivi medici (D.M. del 20/02/2007 e successive modificazioni ed integrazioni);

SET DI BASE: l'insieme delle misure di materiale impiantabile prescritto dall'impresa e necessario per effettuare correttamente l'intervento chirurgico;

STAZIONE APPALTANTE: Azienda USL di Pescara.

TITOLO 1

<p><i>OGGETTO DELLA FORNITURA E DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E LA SCELTA DEL CONTRAENTE</i></p>

ART. 1 - CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

A) Requisiti generali obbligatori (pena esclusione):

1. Conformità alle norme: tutti i prodotti devono obbligatoriamente essere conformi alla normativa vigente e marcati CE, nel rispetto della Direttiva 93/42 CEE recepita con D.lgs. n. 46/97 e s.m.i.
2. Fornibilità: al momento della scadenza dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono obbligatoriamente essere fornibili al SSN e, pertanto, essere in possesso di tutte le autorizzazioni e registrazioni di legge (ad esempio: iscrizione nel Repertorio nazionale dei Dispositivi Medici presso il Ministero della Salute, se previsto).
3. Sterilità: i prodotti offerti sterili dovranno essere stati sterilizzati previo confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla F.U.I. e alla Direttiva 93/42 CEE recepita con D.lgs. n. 46/97 s.m.i.
4. Confezionamento: tutti i prodotti offerti devono essere forniti in idonei imballaggi che garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, impedendo qualsiasi contaminazione. Detti imballaggi dovranno garantire l'integrità dei prodotti durante il trasporto, la conservazione nei magazzini dell'Azienda e lo stoccaggio nei locali adiacenti ai luoghi di utilizzo. La confezione del singolo prodotto, di dimensioni adatte al contenuto, costituita da materiale conforme a quanto richiesto dalla Farmacopea Europea, deve permettere la facile e sicura apertura ed il prelievo del dispositivo. Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili e sulle confezioni devono essere riportate le indicazioni previste dalla normative vigenti.
5. Identificazione prodotti: tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili sia sulle confezioni esterne che sulle confezioni interne. In particolare, sulle confezioni interne devono essere riportate le seguenti indicazioni:
 - La descrizione del prodotto, comprensiva del nome e della misura;
 - Il codice del prodotto;
 - L'eventuale metodo di sterilizzazione e la dicitura "sterile";
 - Il lotto di produzione ed eventuale sterilizzazione;
 - La data di scadenza e/o durata;
 - La ditta produttrice;

Il marchio CE;

Le istruzioni per l'uso e la conservazione;

Le informazioni previste dall'etichetta dell'imballaggio individuale (per le confezioni multiple).

B) Requisiti tecnici minimi ed indispensabili (pena esclusione)

Dettagliatamente per ogni singolo lotto, ad esclusione del lotto 99, i requisiti minimi ed indispensabili per ogni prodotto, ove previsti, sono dettagliatamente indicati a "col. 6" dell'Allegato 3A.

C) Tolleranza misure

Tolleranza dimensioni: in relazione alle misure di riferimento previste per ciascun prodotto, è fatta salva la discrezionalità della Commissione Giudicatrice di accettare misure diverse da quelle indicate, in relazione alle esigenze dell'Azienda. Qualora la Commissione Giudicatrice accetti misure diverse rispetto a quelle di riferimento, non vi sarà riparametrazione dei prezzi.

ART. 2: QUANTITA' DELLA FORNITURA ED ESTENSIONE DEL CONTRATTO.

1. Il presente Capitolato si ispira al principio della presupposizione essendo l'entità della fornitura commisurata al bisogno ex art. 1560 1° comma del Codice Civile. Le quantità indicate nell'allegato 3A, e non costituiscono un impegno od una promessa dell'Azienda, essendo i consumi non esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare natura dell'attività Aziendale, nonché ad eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o dalla Regione Abruzzo, ivi inclusi processi d'acquisto regionali centralizzati od aggregazione d'acquisto attivate fra più Aziende del Servizio Sanitario Regionale o convenzioni CONSIP e similari stipulate ai sensi della Legge 23.12.1999 n. 488, art. 26 e successive modificazioni ed integrazioni. Rientrano in tale previsione anche le decisioni Aziendali connesse a processi di esternalizzazione dei Servizi ora gestiti direttamente o l'attivazione di nuove metodiche e/o la modifica di quelle ora in uso. Di conseguenza la ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire, alle condizioni economiche e tecnico-organizzative risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero inferiori a quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite. Verificandosi tale ipotesi l'Impresa non potrà pretendere maggiori compensi rispetto ai prezzi indicati in offerta. La fornitura dovrà, quindi, essere regolarmente eseguita sia per quantitativi minori che per quantitativi maggiori rispetto a quelli desumibili dall'Allegato 3°, nell'ambito del valore dell'Accordo quadro.

2. L' Azienda USL si riserva la facoltà di provvedere ad acquisti sul libero mercato di particolari partite di prodotti, di cui al presente capitolato, in deroga alle condizioni ed impegni contrattuali, in proporzione non superiore al 20% del totale della fornitura.

ART. 3 - GARANZIA A CORREDO DELL' OFFERTA

Non viene richiesta alcuna garanzia a corredo dell'offerta.

ART. 4 - CAMPIONATURA

1. A discrezione della Commissione Giudicatrice, le ditte concorrenti potranno essere invitate, durante la fase della valutazione tecnica, a fornire idonea campionatura dei prodotti oggetto della fornitura.
2. In tal caso la campionatura dovrà essere:
 - a. Consegnata alla UOC ABS entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta;
 - b. Del tutto identica al prodotto offerto in gara ed all'eventuale fornitura in caso di aggiudicazione;
 - c. Fornita a titolo gratuito;
 - d. Inviata in porto franco.
3. Per non gravare eccessivamente sui costi, le Ditte potranno presentare campionatura non sterile, "di dimostrazione", cioè atta a dimostrare tutte le proprie caratteristiche e modalità di utilizzo, pur non essendo utilizzabile sul paziente.
4. La campionatura delle ditte idonee all'accordo quadro resterà depositata nella sede dell'Azienda per tutta la durata del contratto. Ai campioni si farà riferimento ogniqualvolta dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.
5. La campionatura è presentata a titolo gratuito, non verrà restituita, diverrà di proprietà della Stazione Appaltante e, per essa, non potrà essere richiesto dai concorrenti alcun compenso.

Art. 5 - OFFERTA

1. La presentazione delle offerte è disciplinata dalla lettera di invito.
2. L'offerta economica dovrà necessariamente essere presentata su fac-simile (Allegato 3C) al presente Capitolato Speciale.
3. La composizione del sistema, la descrizione ed i prodotti indicati nell'allegato "3A" sono solo rappresentativi del lotto. Essi sono individuati per consentire alla Commissione Giudicatrice la verifica dei requisiti tecnici per attribuire o meno l'idoneità. Il giudizio di idoneità conseguito per il prodotto individuato nel lotto si estende a tutti i prodotti presenti a listino appartenenti al Lotto.
4. Nel caso in cui il sistema offerto comprenda prodotti non prestampati nell'allegato "3C", la ditta dovrà inserirli negli appositi spazi dedicati ad "*altro materiale*" indicando quantità, nome commerciale, codice e descrizione dell'articolo, prezzi e sconti così come predisposto

nell'allegato "3C". Il costo di tali prodotti concorrerà a formare l'importo totale del lotto, che non dovrà superare la base d'asta prevista e già prestampata.

5. Qualora il sistema offerto non preveda prodotti che risultano già prestampati nell'Allegato 3C, il concorrente dovrà barrare il relativo rigo, a dimostrazione che l'omissione non è dovuta a mero errore materiale. In caso di idoneità all'accordo quadro, la ditta sarà vincolata a fornire il sistema completo alle condizioni economiche indicate in offerta.
6. Distintamente per ciascun lotto non è possibile presentare offerte alternative.
7. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente.
8. L'offerta, inoltre, dovrà contenere tutti gli obblighi già indicati in calce all'allegato "3C".
9. L'offerta sarà oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Azienda e, qualora non sia in contrasto con il presente Capitolato Speciale, diverrà per l'offerente contrattualmente impegnativa.
10. Le offerte devono essere consegnate entro i termini e con le modalità previste dal Lettera di invito.
11. Saranno ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve, o espresse in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente. Lo stesso dicasi per le offerte che prevedano un prezzo superiore a quello massimo unitario e/o complessivo eventualmente fissato dal Capitolato Speciale.
12. Qualora la gara sia divisa in lotti, i concorrenti, salvo diversa espressa previsione del Capitolato Speciale, potranno partecipare alla gara per uno o più lotti per i quali sono stati invitati.
13. Il concorrente è vincolato a mantenere la validità dell'offerta per non meno di 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione fissata nella lettera – invito.
14. Scaduti i termini di presentazione, l'offerta non può più essere ritirata, pena escussione della cauzione.
15. Allorché i documenti di gara riportino marche commerciali di prodotti, brevetti, tipi o l'indicazione di un'origine o di una produzione determinata, ciò ha come unico scopo quello di consentire ai concorrenti una migliore comprensione delle caratteristiche che il prodotto deve possedere per soddisfare pienamente le esigenze dell'Azienda. Pertanto, potranno anche essere offerti prodotti di marca diversa da quella indicata, purché vengano riconosciuti dalla Commissione Tecnica equivalenti a quelli individuati e, perciò, idonei e rispondenti alle necessità degli utilizzatori.
16. Tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana. Eventuali documenti presentati in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana effettuata da perito

abilitato. In alternativa, la Ditta concorrente deve fornire un'autocertificazione che attesti la fedeltà della traduzione all'originale.

17. In caso contrario la Commissione giudicatrice potrà decidere di non valutarli.

18. L'offerta sarà oggetto di valutazione da parte di apposita Commissione nominata dall'Azienda e, qualora non sia in contrasto con il capitolato speciale, diverrà per l'offerente contrattualmente impegnativa in caso di aggiudicazione.

TITOLO 2

DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 6 - GARANZIA DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, le ditte facenti parte dell'accordo quadro dovranno costituire, entro la data fissata nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento), arrotondato ai 50,00 € inferiori dell'importo medio presunto della fornitura (IVA esclusa) calcolata dividendo tale importo per il numero dei partecipanti all'accordo quadro. L'Azienda si riserva la facoltà di esonerare l'Impresa dalla costituzione della garanzia qualora l'importo della stessa sia pari od inferiore ad € 5.000,00.
2. La garanzia dovrà espressamente prevedere:
 - a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. La rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
 - c. L'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. Ai fini dell'applicazione dell'art. 113, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, si dà atto sin d'ora che, salvo diversa comunicazione, la garanzia fideiussoria deve intendersi annualmente svincolata automaticamente del 18,75%. L'ammontare residuo del 25% resterà vincolato fino alla data di scadenza della garanzia (vedi punto 5) termine del rapporto contrattuale e sarà svincolato senza alcun onere a carico dell'Azienda, previo accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni contrattuali.
Essa, inoltre, non potrà essere svincolata finché:
 - ◆ non siano state definite le eventuali controversie;
 - ◆ non sia stata liquidata l'ultima fattura;

- ◆ non siano state definite tutte le ragioni di debito o di credito ed ogni altra eventuale pendenza.
- 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al punto 1 determina la revoca dell'affidamento.
- 5. La fidejussione o la polizza dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto.
- 6. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la garanzia dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga.
- 7. Il deposito cauzionale definitivo è dato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dal concorrente nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
- 8. E' in facoltà delle Aziende di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

Art.7 - DURATA DEL CONTRATTO E PREZZI

1. Il contratto avrà una durata di mesi 24.
2. Trascorsi 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, **le parti potranno concordare una revisione prezzi** sulla scorta dell'andamento dei prezzi del mercato di appartenenza dei beni oggetto della presente fornitura, così come previsto dal D.lgs. 163/2006, art. 115.
3. Qualora gli stessi non siano acquisibili con gli strumenti previsti dall'art. 7, commi 4 e 5 del D.lgs. 163/06, le parti potranno concordare la revisione dei prezzi applicando, al listino in vigore all'inizio del 2° biennio di contratto, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta.
4. Il listino a cui si fa' riferimento è quello depositato presso la C.C.I.A.A. oppure quello ufficialmente adottato al momento dell'accordo. Pertanto, dovrà essere fornita apposita autocertificazione relativa alla corrispondenza tra il listino (o suo estratto) fornito e quello depositato/ufficiale; l'Azienda si riserva la facoltà di verificare tale corrispondenza, disponendo il recesso del contratto per inadempimento qualora ne accerti la difformità.
5. La revisione dei prezzi non potrà avere effetti retroattivi rispetto alla data di richiesta.
6. I prezzi così stabiliti resteranno fissi per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 8 – DISCIPLINA DEGLI STRUMENTARI IN COMODATO D'USO GRATUITO

1. **Gli strumentari:**
 - a) Gli strumentari sono attrezzi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale; essi devono risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e devono altresì corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto indicato in offerta.

- b) Il fornitore è tenuto a concedere in uso all'Azienda gli strumentari necessari all'impianto dei materiali di osteosintesi in ogni presidio ospedaliero.
- c) L'uso degli strumentari è compreso nel prezzo della fornitura.

2. **Gli strumentari potranno essere forniti:**

- α) In comodato d'uso gratuito permanente all'inizio della fornitura e per tutta la durata del contratto;
- β) nel caso in cui il numero degli impianti sia limitato il fornitore, in accordo con il Responsabile della Divisione interessata, potrà evitare di mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito, lo strumentario; in tal caso sarà tenuto a consegnarlo di volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, completo dell'intera gamma del materiale impiantabile **entro 48 ore dalla data della richiesta**; gli strumentari consegnati dovranno essere accompagnati da idonea dichiarazione di **"decontaminazione avvenuta"**.

- 3. **Consegna e custodia degli strumentari:** le Azienda USL si impegnano a provvedere ad un'adeguata custodia e manutenzione degli strumentari ed a impiegarli secondo l'uso per cui sono stati progettati, seguendo le istruzioni previste dal produttore.
- 4. **Manutenzione, riparazione e modifiche agli strumentari:** il fornitore è tenuto a sostituire, a propria cura e spese, gli strumentari e/o i componenti degli stessi soggetti a rottura o ad usura oltre a garantire, qualora specificatamente richiesto, la necessaria assistenza tecnico/scientifica. Non potranno essere apportate modifiche o migliorie agli strumentari senza preventiva autorizzazione scritta da parte della ditta proprietaria.
- 5. **Facoltà di acquisto:** durante la vigenza del contratto o al termine dello stesso, distintamente per ciascun lotto, l'Azienda USL potrà concordare con la Ditta fornitrice l'acquisto dello strumentario, il cui valore è indicato, distintamente per ogni tipologia di impianto, nell'offerta economica (allegato "C"). Il prezzo di cessione dovrà tenere conto del minor pregio derivante dallo stato di fatto dello strumentario e della relativa usura.
- 6. **Responsabilità dell' Azienda USL:** l' Azienda USL si impegna a tenere la Ditta fornitrice sollevata ed indenne da qualsiasi danno subito in conseguenza di eventuali richieste di risarcimento di danni che originino o siano collegate all'utilizzo degli strumentari, salvo che essi siano conseguenza diretta di difetti costruttivi o quant'altro imputabile al fornitore.
- 7. L' Azienda USL è, inoltre, tenuta ad informare immediatamente il fornitore di eventuali danni agli strumentari in conseguenza dei quali possa essere derivata perdita o inservibilità del bene. Le stesse si assumono, inoltre, la responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a loro colpa, negligenza o imprudenza.
- 8. **Cause non imputabili all' utilizzatore:** in tema di perimento dei beni per cause non imputabili all' utilizzatore, anche ai fini dell'art. 1806 c.c., il valore dei beni concessi in uso è quello fissato dalla Ditta proprietaria ai sensi del precedente punto 5.

9. **Restituzione, custodia e controllo degli strumentari:** la Ditta proprietaria avrà la facoltà di controllare, previo accordo con l' Azienda USL, lo stato delle attrezzature.
10. **Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 5**, alla scadenza del contratto, l' Azienda USL dovrà riconsegnare ai fornitori, a cura e spese di questi ultimi, gli strumentari nel medesimo stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo la normale usura dovuta al loro utilizzo.
11. **All'atto della restituzione** sarà effettuata verifica dello stato degli strumentari e potrà essere redatto verbale di riconsegna in contraddittorio tra Azienda e Fornitore.
La restituzione degli strumentari avverrà secondo le formalità dettate dalle vigenti disposizioni di legge e previa **decontaminazione** degli stessi.

Art. 9 - MODALITA' DI ORDINAZIONE E DI CONSEGNA DEL MATERIALE IMPIANTABILE E DEGLI STRUMENTARI/AUSILI

- Il materiale impiantabile dovrà corrispondere per qualità, quantità e confezioni, a quanto offerto e dovrà risultare inoltre conforme a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti.
 - Il suddetto materiale dovrà essere consegnato all' Azienda USL con frequenza idonea a garantire la continuità dell'attività e nel pieno rispetto degli schemi organizzativi di ogni singola Unità Operativa.
 - In accordo con i Responsabili dei Reparti di Ortopedia dell' Azienda USL sarà possibile gestire il "Set di Base" (vedi la voce "Acronimi e sinonimi" del presente Capitolato Speciale) come segue:
 - A) Consegna in **conto deposito (contratto estimatorio)**, in numero da concordare preventivamente con il Responsabile della UOC Chirurgia Toracica.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al contratto estimatorio di cui all'allegato 3B.
 - B) Laddove il numero di impianti previsti sia limitato, la Ditta facente parte dell'Accordo Quadro, potrà, previo accordo con l' Azienda, evitare di mettere a disposizione l'intera serie disponibile e fornire al bisogno tale materiale. Le richieste del suddetto materiale saranno effettuate telefonicamente a cura del personale di sala operatoria e dovranno essere evase dal fornitore entro 48 ore dalla richiesta.
5. Nell'eventualità di prodotti posti in sospensiva da parte del Ministero delle Sanità, oppure su disposizione dell' Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà:
- ✓ attivarsi e rendersi disponibile al ritiro, senza ulteriori addebiti economici, del materiale giacente presso le unità operative;

- ✓ per il materiale già impiantato provvedere al rimborso delle spese sostenute a seguito della suddetta sospensiva.

6. Le consegne di quanto ordinato, dovranno essere effettuate franche di ogni spesa (imballo, trasporto, consegna, installazione, collaudo, doganali ed ogni altro onere accessorio) nei luoghi, nei giorni e negli orari indicati negli ordinativi. Pertanto, ogni onere collaterale e complementare è a carico della ditta fornitrice, fatta eccezione dell'IVA, che per Legge, è a carico dell'acquirente.

Il fornitore deve curare l'imballo in modo tale che le merci non subiscano danni o deterioramenti durante il trasporto.

7. I luoghi abituali di consegna sono i seguenti:

- Ospedale di Pescara, UO di Chirurgia Toracica

Nel corso del rapporto contrattuale, l'Azienda si riserva la facoltà di variare/aggiungere i luoghi di consegna, senza che l'Aggiudicatario possa sollevare obiezioni o richiedere indennizzi di qualsivoglia natura.

8. Il trasporto dei prodotti a temperatura determinata dovrà essere effettuato mediante mezzi di trasporto appositi ed idonei in maniera tale che non venga interrotta la corretta conservazione.

9. Le consegne dovranno essere inoltre accompagnate da apposito documento di trasporto descrittivo in duplice copia: una di queste, firmata per ricevuta, resterà al fornitore. Il documento di trasporto deve riportare il numero dell'ordine impartito dall'Azienda.

10. I prodotti soggetti a scadenza, all'atto della consegna devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. La ditta si assume l'obbligo di sostituire, senza ulteriori spese per l'Azienda, quanto consegnato con una data di scadenza difforme rispetto a quanto sopra indicato.

11. Tutta la fornitura dovrà essere eseguita secondo le migliori regole scientifiche ed in base alle prescrizioni eventualmente dettate dall'Azienda, in modo che essa risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

12. La ditta si assume l'impegno di provvedere, con oneri a proprio carico, al ritiro dei prodotti scaduti o prossimi alla scadenza. Ciò non comporta obbligo di sostituzione della merce scaduta qualora il mancato utilizzo non sia addebitabile a colpa dell'Aggiudicatario.

13. La ditta dovrà rendersi disponibile al ritiro senza spese e con emissione di note di accredito dei prodotti eventualmente posti in sospensiva da parte del Ministro della Sanità, o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

14. Il peso massimo delle confezioni fornite dovrà essere conforme alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. La ditta fornitrice dovrà provvedere allo scarico della merce presso i luoghi di stoccaggio dell'Azienda e non potrà avvalersi per tale operazione del personale dell'Amministrazione. Ogni

operazione dovrà essere eseguita dal fornitore, ovvero dal corriere incaricato della consegna. L'eventuale utilizzo dei mezzi

aziendali da parte del personale dell'aggiudicatario, dei suoi incaricati e dei corrieri, avviene sotto l'esclusiva responsabilità di chi utilizza tali mezzi. Il fornitore, con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e del Lettera di invito dichiara di aver informato di tale responsabilità i potenziali utilizzatori dei mezzi aziendali ed esonera il Committente da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il totale/parziale deterioramento della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto presso i luoghi di stoccaggio. Qualora, a fini collaborativi, l'operazione di scarico avvenga a cura del personale dell'Azienda, la responsabilità rimane sempre in capo al fornitore e la Stazione Appaltante viene esonerata da qualsiasi responsabilità in merito, ivi incluso il deterioramento totale/parziale della merce causato dalle operazioni di scarico e di trasporto nei luoghi di stoccaggio.

Art. 10 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA ED ECCESSIVA ONEROSITA'

Si richiamano espressamente gli articoli 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile.

Art. 11 - DISCIPLINA DEL CONTRATTO ESTIMATORIO

1. Si richiamano gli articoli 1556 – 1557 – 1558 del Codice Civile. Quando nei documenti di gara si parla di "conto deposito", si deve intendere contratto estimatorio.

Al riguardo, si precisa che trattasi di un contratto con il quale l'aggiudicatario (*tradens*) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo, all'Azienda (*accipiens*), la quale le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose entro un termine stabilito.

2. Il rischio del perimento della cosa o del suo deterioramento viene sempre sopportato dal ricevente, fatta salva la possibilità per quest'ultimo di provare che il perimento od il deterioramento siano ascrivibili a cause imputabili all'altra parte.

3. La facoltà di restituire la cosa ricevuta può essere esercitata entro il termine convenuto. Tuttavia, non è essenziale la determinazione del termine, potendo trovare applicazione l'art. 1183 C.C. che disciplina il modo di determinare il tempo in cui una prestazione deve essere eseguita. Qualora l'Azienda non provveda alla restituzione nel termine stabilito, essa ne diverrà proprietaria solo al momento del pagamento del prezzo e non in quello della scadenza del termine.

3. Al momento della consegna, il prezzo è determinato nella misura stabilita dal contratto.

4. Le spese relative alla consegna ed alla eventuale restituzione della cosa sono a carico del tradens.

6. Il trasferimento della proprietà e, quindi, il momento dal quale sorge il diritto di fatturare, non coincide con la data di consegna, ma con il momento dell'utilizzo.

7. L'aggiudicatario dovrà consegnare nei luoghi indicati dall'Azienda una prima dotazione di presidi, secondo le indicazioni del Servizio Provveditorato. La consegna, a titolo di deposito

gratuito, dovrà avvenire nei termini indicati nel capitolato speciale e/o nella lettera invito od in difetto comunicati dal Primario o da un suo incaricato.

8. All'atto dell'utilizzo di ciascun singolo prodotto, l'Azienda si attiverà attraverso le proprie competenti strutture per l'emissione dell'ordine che costituirà unico elemento valido per la liquidazione e l'immediato reintegro della scorta.

9. I prodotti dovranno pervenire all'Azienda in perfetto stato di conservazione.

10. Alla scadenza naturale del contratto il set in dotazione sarà restituito su semplice richiesta dell'Impresa, o sarà pagato se trattenuto.

Art. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUB-APPALTO

1. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'Appalto, senza il consenso preventivo della Stazione Appaltante e senza l'osservanza degli artt. 1406 e 1407 del Codice Civile.

2. In materia di subappalto si applicherà l'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006.

Il subappaltatore deve dichiarare di essere a conoscenza di tutte le clausole e condizioni previste dal contratto

sottoscritto dall'appaltatore.

3) Il pagamento sarà effettuato direttamente all'Appaltatore. Quest'ultimo ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ricevuto dall'Azienda USL copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

4) La partecipazione alla gara comporta di per sé l'esclusione dalla possibilità per i concorrenti di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori;

5) Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'aggiudicatario. La responsabilità dell'esecuzione della fornitura/servizio, ivi compresa la parte subappaltata, rimarrà tutta a carico dell'appaltatore.

6) Dalla disciplina del presente articolo resta escluso l'affidamento della consegna delle merci a Corrieri.

6) Qualora le norme di legge sopra richiamate venissero variate dal legislatore, le stesse si intendono automaticamente estese al presente articolo.

ART. 13: AGGIORNAMENTO TECNICO ED ASSISTENZA POST- VENDITA

1. In qualunque momento, durante la vigenza del rapporto contrattuale, le parti possono concordare la sostituzione e/o l'affiancamento del materiale impiantabile e/o degli strumentari concessi in uso con altri più aggiornati, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Non peggiorino le condizioni tecniche, operative ed economiche previste nel contratto;
- b. Non si verifichino disguidi nella funzionalità del Servizio.

Qualora il materiale impiantabile venga sostituito dalla ditta con altro materiale innovativo, è facoltà delle Azienda USL acquistare quest'ultima, corrispondendo però lo stesso prezzo offerto in gara. L'Azienda potrà rifiutare i nuovi prodotti allorché li ritenga non perfettamente rispondenti alle proprie necessità organizzative ed alle specifiche esigenze degli utilizzatori. In tal caso la ditta è obbligata a fornire gli articoli oggetto di aggiudicazione. In caso contrario essa sarà considerata inadempiente e dovrà sopportare le relative conseguenze.

2. Nel caso in cui il prodotto esca di produzione, il fornitore avrà cura di darne immediata comunicazione alle Azienda USL inoltrando apposita certificazione a cura del produttore stesso, con un preavviso consono all'attività operatoria.
3. Il soggetto idoneo all'accordo quadro deve garantire un adeguato **servizio di assistenza tecnica post-vendita** relativo a tutto il materiale oggetto di gara e, quando richiesto dagli utilizzatori, deve fornire assistenza in ogni reparto/sala operatoria delle Azienda USL.
4. Qualora in sede di offerta l'Aggiudicatario si sia impegnato a fornire assistenza post vendita, il rispetto di tale impegno diviene essenziale per il corretto andamento del rapporto contrattuale.

Art. 14 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Le ditte emetteranno fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.
2. Le fatture dovranno indicare con precisione il numero e la data dell'ordine, la tipologia e, ove presente il numero di lotto di ogni prodotto sterile utilizzato oltre al numero della bolla di consegna.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura (farà fede il timbro di protocollo dell'Azienda).
4. Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento anche parziale delle fatture.
5. Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di cui al precedente punto 2 decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

Art. 15: NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITA', RISCHI

1. Con la formulazione dell'offerta, la ditta implicitamente certifica che i prodotti/servizi proposti sono conformi alle vigenti norme che disciplinano il settore oggetto di fornitura o di appalto.
2. L'Azienda è sollevata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del Contratto stesso.

3. L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità per infortuni e danni a persone e cose arrecati all'Azienda od a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. L'Azienda è pertanto sollevata da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi, salvo che si tratti di inosservanza di norme e prescrizioni tecniche esplicitamente indicate dal fornitore/appaltatore all'atto della consegna o della resa del servizio;

4. Nei contratti aventi ad oggetto l'appalto di servizi, l'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a proprio carico i relativi oneri, dandone dimostrazione all'Azienda.

5. Le parti danno atto che l'esecuzione del contratto si intende subordinata all'osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo.

Art. 16: CESSIONE DEL CREDITO

1. In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare all'Azienda copia legale dell'atto di cessione.
2. La cessione è irrevocabile. L'Azienda non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.
3. La cessione del credito è efficace ed opponibile alla Stazione Appaltante se non viene da quest'ultima rifiutata con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 15 giorni dalla notifica della cessione. La cessione si intende **automaticamente rifiutata** se:
 - a. non riporta **espressamente** termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
 - b. viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante
4. La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.

Si richiamano espressamente gli artt. del D.lgs. n. 163/2006:

Art. 116: Vicende soggettive dell'esecutore del contratto;

Art. 118: Subappalto.

TITOLO 3

CONTESTAZIONI

Art. 17: CONTESTAZIONI E PENALITA' RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI

1. A discrezione dell'Azienda, nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, a seguito di apposita relazione semestrale sottoscritta dai responsabili interessati alla fornitura, il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato Speciale, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell'offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Azienda, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri oneri anche di natura organizzativa.

In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, l'Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:

A.1. per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa.....0,50%

A.2. per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa
.....1,00%

A.3. per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa2,00%

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell'Azienda, potranno essere incrementate fino al loro raddoppio.

In caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, l'Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell'utilizzatore/destinatario.

B. Qualora le consegne di cui al precedente punto A abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Azienda potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

- 3 consegne nel corso del 1° anno;
- 5 consegne nell'arco di un biennio;
- 7 consegne nel corso di un triennio;
- 9 consegne nell'arco di un quadriennio.

Il numero di contestazioni si riferisce all'Azienda nel suo complesso e non ai singoli Presidi Ospedalieri.

Allorché l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna difettosa o non rispondente ai requisiti eccedente la normale tolleranza verrà

sanzionata, a discrezione dell'Azienda, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto A.

C. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna l'Azienda si riserva la facoltà di applicare una penalità graduata percentualmente come segue:

C.1. per ordini fino ad € 500,00 I.V.A. esclusa0,50%

C.2. per ordini superiori ad € 500,00 e fino ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa1,00%

C.3. per ordini superiori ad € 5.000,00 I.V.A. esclusa2,00%

Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, le percentuali di cui sopra, a discrezione dell'Azienda, potranno essere incrementate fino al loro raddoppio.

D. In caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, l'Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

E. Qualora le consegne di cui al precedente punto C abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l'Azienda potrà recedere dal contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilita:

- ☐☐3 consegne nel corso del 1° anno;
- ☐☐5 consegne nell'arco di un biennio;
- ☐☐7 consegne nel corso di un triennio;
- ☐☐9 consegne nell'arco di un quadriennio.

Il numero di contestazioni si riferisce all'Azienda nel suo complesso e non ai singoli Presidi Ospedalieri.

Allorché l'Azienda, a proprio insindacabile giudizio, decida di non risolvere il contratto, ogni consegna ritardata eccedente la normale tolleranza verrà sanzionata, a discrezione dell'Azienda, con una penalità incrementabile fino al doppio rispetto a quella prevista nel precedente punto C.

F. Il frazionamento della consegna rispetto all'ordine ricevuto, se non concordato con l'ufficio ordinante si configura come mancata consegna, con l'applicazione delle penalità sopra riportate.

2. Agli importi delle penali sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
- oneri di natura organizzativa (es. giornate di degenza in più, risorse proprie utilizzate per far fronte all'inadempimento, ecc.);
- danni di immagine e di percezione all'esterno della qualità dei servizi forniti dall'Azienda;
- minori introiti.

3. Gli importi delle penali saranno recuperati al momento dell'emissione del mandato di pagamento delle fatture, fatta salva la possibilità di incamerare la cauzione.

4. L'Azienda ha facoltà di esercitare i diritti sopraindicati senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali il fornitore rinuncia con la sottoscrizione del Capitolato Speciale e/o del lettera di invito e la presentazione dell'offerta.

5. In caso di interruzione della fornitura per oltre 10 giorni di calendario, l'Azienda, oltre ad applicare le penalità sopra previste, potrà risolvere il Contratto e potrà assegnare la fornitura al concorrente che segue in graduatoria. Se neppure il secondo classificato adempie nei termini stabiliti, l'Azienda si riserva di aggiudicare la gara al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di proprio interesse, previo incasso dell'eventuale cauzione ed addebito dei maggiori costi alle ditte inadempienti.

6. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato, si applica l'art. 1494 del Codice Civile, fatta salva la facoltà dell'Azienda di risolvere il contratto.

7. Nel caso in cui le inadempienze superino la normale tolleranza, l'Impresa non sarà ammessa a partecipare a gare per forniture analoghe per un triennio.

Art. 18: INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Il risarcimento del danno per **inadempimento** ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei precedenti articoli 33, 34 e 35.

2. **La risoluzione del contratto** avverrà:

A. Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento);

B. Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile;

C. Mancato rispetto del termine *essenziale* ex art. 1457 del Codice Civile;

D. Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità)

E. Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto);

F. Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta);

G. Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati;

H. Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;

I. Ai sensi dell'art. 1522 del C.C., quando il bene fornito sia difforme dal campione ;

L. Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.

M. Nel caso in cui, dopo che l'Azienda sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli;

N. Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti artt. 22, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione;

O. In caso di esito negativo del periodo di prova;

P. In caso di due relazioni negative, anche non consecutive, secondo quanto previsto dai precedenti artt. 22;

R. Subappalto non autorizzato;

- S.** Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento;
- T.** Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia;
- U.** Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita;
- V.** Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa;
- AA.** Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia (ex art. 10 della legge n. 575/1965 ed ex art. 4, D.lgs. 08/08/1994 n. 490);
- AB.** Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara;
- AC.** Forza maggiore
- 3.** In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall'Azienda per un triennio. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l'Azienda:
- A.** Si riserva di aggiudicare la fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente;
- B.** Provvederà ad incamerare la cauzione dell'inadempiente. Ove la cauzione non sia sufficiente a coprire il danno subito, tenuto conto anche dell'eventuale maggior onere conseguente all'affidamento della fornitura/servizio alla seconda ditta migliore offerente, alla ditta inadempiente sarà chiesta la relativa integrazione ed in caso di diniego sarà esercitata azione legale.
- 4 .** L'Azienda si riserva, in ogni momento, di esercitare il **diritto di recesso** ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile.
- In tale ipotesi, il contratto si risolverà a seguito della unilaterale manifestazione della volontà dell'Azienda che trae riconoscimento dal presente articolo. L'Azienda non deve fornire al contraente alcuna motivazione.
- 5.** La *multa poenitentialis* che l'Azienda corrisponderà alla controparte è così quantificata:
- 5A .** Se l'Azienda comunicherà la volontà di recedere quando le prestazioni contrattuali già eseguite non avranno ancora superato il 50% di quelle previste, essa corrisponderà alla controparte il 2,5% calcolato sulla differenza tra le prestazioni eseguite al momento del recesso ed il 50% delle prestazioni previste.
- Es. prestazioni previste Euro 1.000.000,00; prestazioni eseguite Euro 300.000,00.
- Multa poenitentialis* = Euro 5.000,00 così calcolata $[(1.000.000,00 \times 50\%) - 300.000,00] \times 2,5\%$
- 5B.** Se l'Azienda comunicherà la volontà di recedere quando le prestazioni contrattuali già eseguite abbiano superato il 50% di quelle previste, essa corrisponderà alla controparte il 2,5%

calcolato sulla differenza fra l'80% delle prestazioni previste e l'ammontare delle prestazioni eseguite al momento del recesso.

Es. prestazioni previste Euro 1.000.000,00; prestazioni eseguite Euro 700.000,00.

Multa poenitentialis = Euro 2.500,00 così calcolata [(1.000.000,00 X 80%) – 700.000,00] X 2,5%

Si richiamano espressamente gli artt. del D.Lgs. n. 163/2006:

Art. 239: Transazione;

Art. 240: Accordo bonario.

TITOLO 4

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 19: VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi in cui un ramo d'azienda venga ceduto ad altri, così come nel caso di fusioni, incorporazioni, ecc, le condizioni economiche, pattuite in sede di gara, dovranno essere mantenute dal nuovo fornitore. In caso contrario il fornitore originario, si assumerà l'onere relativo alla differenza tra quanto pattuito in sede di gara e quanto preteso dal nuovo fornitore.

Per quanto non previsto si rimanda all'art. 116 del D.lgs. 163/2006.

ART. 20: RISCHI DA INTERFERENZA

1. I costi per rischi da interferenza sono pari a zero.

Art. 21 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Le informazioni complementari possono essere chieste entro e non oltre i 10 giorni antecedenti la data di scadenza dei termini fissati nella lettera - invito per la ricezione delle offerte, a mezzo fax a:

- Responsabile del Procedimento, Dr. Antonello Scudieri – UOC ABS - Tel. 085 4253034 – fax 085 4253024.

Art. 22: ANTIMAFIA

1. L'aggiudicazione della fornitura è subordinata all'accertamento, da parte degli organi competenti, dell'insussistenza di cause ostative in capo alla ditta aggiudicataria in materia antimafia, come previsto dalla normativa vigente.

2. Nel caso in cui dall'accertamento risulti l'esistenza di cause ostative, l'Azienda provvederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'addebito degli eventuali maggiori oneri.

3. Qualora l'importo della fornitura/servizio sia superiore ad € 51.600,00, IVA inclusa, l'Aggiudicatario dovrà restituire il modello GAP, debitamente compilato per la parte di propria competenza.
4. Qualora l'importo della fornitura/servizio sia inferiore ad € 155.000,00, IVA esclusa, ad eccezione dell'incombenza prevista dal precedente punto 3 (mod GAP), non sarà attivata alcuna procedura, così come disposto dal D.P.R. 252/1998, art. 1, comma 2, lett. E.
5. Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia compreso tra € 155.000,00 e la "soglia comunitaria" l'Azienda acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, il certificato C.C.I.A.A. riportante la cosiddetta "dicitura antimafia".
6. Qualora l'importo della fornitura/servizio, al netto dell'IVA, sia superiore alla "soglia comunitaria", l'Azienda acquisirà, nelle forme previste dalla normativa vigente nel tempo, l'Informazione Prefettizia di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/1998.
7. In caso di modifiche normative, gli importi di cui ai punti precedenti si intendono automaticamente aggiornati.

Art. 23: STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia.
2. Fanno parte del contratto:
 - Il Capitolato Generale;
 - Il Capitolato Speciale con relativi allegati;
 - Il disciplinare di gara;
 - L'offerta della ditta;
3. L'attuazione del Contratto è subordinata alla presentazione dei documenti necessari a dimostrare la veridicità di tutto quanto autocertificato/autodichiarato in sede di gara. La mancata presentazione di tali documenti e degli altri atti richiesti nel Capitolato Speciale e nel lettera di invito, comporta il recesso dal contratto e l'incameramento della cauzione disponibile. Le fotocopie dei documenti dovranno essere autenticate ai sensi di legge.

Art. 24: SPESE CONTRATTUALI

1. Ogni spesa inerente e conseguente il Contratto è posta a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 25: PRIVACY

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici dell'Azienda Sanitaria di Pescara esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata;
2. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;

3. I dati non verranno comunicati a terzi;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio;
5. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato;
6. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Responsabile della UOC ABS
7. E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati, rivolgendosi alla UOC ABS.
8. L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate e non divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.
9. I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscono la diffusione dei dati forniti, specificando quali.

Art. 26: FORZA MAGGIORE

1. Per forza maggiore si deve intendere ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario ed inevitabile il comportamento del soggetto.
2. Qualora una parte ritenga che si sia verificata una situazione di forza maggiore in grado di compromettere l'assolvimento dei suoi obblighi, essa ne deve dare tempestiva comunicazione all'altra parte fornendo i particolari circa la natura, la durata prevedibile e gli effetti probabili di tale situazione. Salvo istruzioni contrarie scritte dell'Azienda, l'aggiudicatario deve continuare ad assolvere i propri obblighi contrattuali per quanto ragionevolmente possibile.
3. Previa autorizzazione dell'Azienda, l'aggiudicatario può attivare mezzi alternativi praticabili che gli consentano di far fronte ai propri impegni contrattuali, nonostante la situazione di forza maggiore.
4. Qualora l'aggiudicatario sostenga spese supplementari per conformarsi alle istruzioni della Stazione Appaltante o per attuare mezzi alternativi, l'importo di tali spese deve essere certificato dal fornitore e formerà oggetto di accordo tra le parti in ordine alla ripartizione degli oneri.
5. Nel caso in cui la situazione di forza maggiore si protragga per oltre 90 giorni, ambo le parti hanno diritto di notificare alla controparte un preavviso di 30 giorni per la risoluzione del contratto. Scaduti i 30 giorni, se la situazione di forza maggiore persiste, le parti sono liberate dall'obbligo di eseguire il contratto.

ART. 27 CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

1. I concorrenti e gli aggiudicatari sono obbligati a tenere un comportamento di estrema correttezza e di rigorosa buona fede, sia durante l'intero procedimento di gara, sia nella fase di esecuzione del contratto. A tale scopo le ditte si fanno garanti dell'operato dei propri

amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e istitutorio.

2. I concorrenti e gli aggiudicatari si obbligano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1382, I° e II° comma del Codice Civile, al pagamento di una penale, a favore dell'Azienda USL, pari al 10% del valore globale degli ulteriori danni dovuti per la risoluzione del contratto e per l'affidamento della fornitura a terzi, qualora, in violazione dell'impegno assunto, i soggetti di cui al precedente punto 1, direttamente o tramite interposta persona, abbiano:

- commesso o commettano fatti, comunque connessi ovvero finalizzati a turbare il legale e trasparente svolgimento della gara, o la corretta ed utile esecuzione del contratto e, più specificatamente ma non esaustivamente, previsti e descritti dalle seguenti norme:

a. articoli 353 (turbata libertà di incanto), 346 (millantato credito), 640 (truffa), 648 (ricettazione), 629 (estorsione) C.P. e ciò in qualità di autori o di concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

b. articoli 323 (abuso d'ufficio) C.P. e 326 (rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio) C.P., in qualità di istigatori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

c. articoli 321, in relazione arti art. 318, 319 e 320 C.P. (corruzione attiva), e 322 (istigazione di corruzione) C.P., in qualità di autori o concorrenti, sia nel caso di reati consumati che tentati;

d. art. 77, comma 3° Legge 02.05.1974 n. 195 e 4, comma 7° Legge 18.11.1981 n. 659 (atti di illecito o irregolare finanziamento a partiti politici);

- omesso di comunicare ai competente organi dell'Azienda USL, ogni eventuale richiesta di denaro, altre prestazioni od utilità ad essi, indebitamente ed in qualsiasi forma rivolta da amministratori, funzionari, o dipendenti dell'Azienda stessa, per sé o per altri; richieste che possano rientrare nella previsione dell'art. 317 C.P.

Art. 28: NORME GENERALI E DI RINVIO

1. La ditta aggiudicataria dovrà conformarsi, di propria iniziativa, a propria cura e spese, entro i termini stabiliti, a tutte le disposizioni legislative o regolamentari che dovessero essere emanate dalle competenti Autorità in materia di prodotti oggetto di fornitura. L'Aggiudicatario sarà tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri italiani o dalle competente Autorità internazionali in qualsiasi forma ed in qualsivoglia materia (sicurezza del lavoro, assunzioni obbligatorie, trattamento normativo ed economico del personale, trattamento dei dati personali, ecc.).

2. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art. 1341 del Codice Civile contenute nel presente documento si intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al Capitolato Speciale o al lettera di invito che le richiama espressamente.

Si richiamano espressamente gli artt. del D.lgs. 163/2006:

Art. 239: Transazione

Art. 240: Accordo bonario

Il presente Capitolato si compone altresì di n. 3 allegati, costituenti parte integrante e sostanziale e denominati:

- Allegato 3A – Caratteristiche tecniche
- Allegato 3B – Contratto estimatorio
- Allegato 3C1– Elenco dati produttore